

PARTE PRIMA

LEGGI - REGOLAMENTI
DECRETI - ATTI DELLA REGIONE

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 21 maggio 2008, n. 8.

Ulteriori disposizioni in materia di attività edilizia e ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

(Modificazione ed integrazione all'articolo 1)

1. Alla lettera d) del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) la locuzione: «, così come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.» è sostituita dalle parole: «e successive modificazioni ed integrazioni;».

2. Dopo la lettera d) del comma 2, dell'articolo 1 della l.r. 1/2004 è aggiunta la seguente:

«d bis) il rilascio, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.».

Art. 2

(Integrazioni all'articolo 3)

1. Dopo la lettera g) del comma 1, dell'articolo 3 della l.r. 1/2004, è aggiunta la seguente:

«g bis) «congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori», la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.».

Art. 3

(Sostituzione dell'articolo 11)

1. L'articolo 11 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 11

(Adempimenti sulla regolarità contributiva delle imprese)

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 del d.lgs. 494/1996, per i lavori privati il cui costo di costruzione, determinato ai sensi dell'articolo 25, superi l'importo di euro cinquantamila o per le opere esentate da tale costo, ma comunque aventi superficie utile coperta superiore a metri quadrati cento, il direttore dei lavori provvede a:

a) acquisire prima dell'inizio dei lavori, copia delle denunce effettuate dalle imprese esecutrici dei lavori agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, compresa, per i soggetti obbligati, la Cassa edile;

b) trasmettere per via telematica, prima dell'inizio dei lavori, al Comitato paritetico territoriale (CPT), all'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente, nonché ad altri enti od organismi che ne facciano richiesta con le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d), la notifica preliminare e gli eventuali successivi aggiornamenti di cui all'articolo 11 del d.lgs. 494/1996 indicando, sentita l'impresa esecutrice, l'incidenza percentuale della manodopera presuntivamente necessaria per l'esecuzione dei lavori;

c) controllare, durante l'esecuzione dei lavori, sulla presenza in cantiere delle imprese e del personale autorizzato. Le attività di controllo consistono nell'annotazione, sul giornale dei lavori, da parte del direttore dei lavori, delle visite che effettua in cantiere con autonomia decisionale e secondo i criteri che ritiene adeguati alla specificità di ogni singolo cantiere; consistono, altresì, nella comunicazione di eventuali irregolarità al committente, agli enti previdenziali, assicurativi e infortunistici, alla Cassa edile, nonché al coordinatore per la sicurezza;

d) trasmettere allo Sportello unico per l'edilizia, all'inizio dei lavori e alla conclusione degli stessi, i documenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d bis), nonché le eventuali variazioni o l'accertamento delle violazioni agli stessi.

2. Il committente dei lavori privati di cui al comma 1, prima di procedere al pagamento della rata di saldo, acquisisce dall'impresa esecutrice dei lavori il documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d bis).

3. Nel caso in cui dal documento unico di regolarità contributiva di cui al comma 1, lettera d), risulta che l'impresa esecutrice dei lavori non è in regola, lo Sportello unico per l'edilizia ne dà comunicazione alla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente e alla Regione.

4. L'impresa, anche in caso di realizzazione di opere private di qualsiasi importo deve applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali, provinciali e aziendali di lavoro del settore.

5. La Regione, d'intesa con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, promuove l'attivazione dello Sportello di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d bis), con INPS, INAIL e Cassa edile mediante apposita convenzione che dovrà disciplinare, in relazione ai soggetti obbligati, la documentazione da produrre, le modalità ed i tempi di rilascio del documento unico di regolarità

contributiva, anche nel caso di lavori effettuati da più imprese, le modalità di accertamento della congruità dell'incidenza della manodopera del cantiere, nonché il rafforzamento dell'attività di controllo e vigilanza. La convenzione dovrà altresì favorire la costituzione di una banca dati informatizzata sull'attività edilizia.

6. La Regione, d'intesa con gli Ordini e i Collegi professionali, nonché con i soggetti di cui agli articoli 17 e 18 della legge regionale 12 agosto 1994, n. 27 (Prevenzione degli infortuni nei cantieri edili) e successive modifiche e integrazioni, promuove iniziative finalizzate ad estendere la cultura della prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei cantieri privati, anche con specifiche campagne di informazione e comunicazione rivolte ai tecnici iscritti agli ordini e ai collegi professionali, alle imprese e alle maestranze.

7. La Regione, al fine di facilitare l'espletamento delle attività previste nella presente legge, predispone capitoli, contratti e giornale dei lavori tipo. Intraprende inoltre iniziative condivise e comuni agli organismi deputati allo svolgimento delle attività di controllo e vigilanza.

8. I Comuni sono obbligati, al momento del rilascio del titolo abilitativo, ovvero al momento della ricezione della denuncia di inizio attività, ad assicurare adeguata informazione ai soggetti richiedenti sugli effetti di eventuali irregolarità rispetto agli obblighi contenuti nel presente articolo e su quanto previsto all'articolo 39, commi 7, 8, 9 e 10.»

Art. 4

(Integrazione alla l.r. 1/2004)

1. Dopo l'articolo 11 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«Art. 11 bis

(Irregolarità contributiva delle imprese)

1. La Regione, nel caso previsto all'articolo 11, comma 3, applica all'impresa non risultata in regola una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento dell'importo complessivo dei lavori direttamente eseguiti dalla stessa impresa. La sanzione è comunque ricompresa tra un minimo di euro duemila e un massimo di euro diecimila ed è applicata con le modalità e le procedure stabilite nel regolamento di cui all'articolo 39, comma 9.

2. La sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è applicata al subappaltatore, al subaffidatario o al lavoratore autonomo, se risultati non in regola.

3. Nel caso in cui l'impresa non sia risultata in regola a seguito della verifica di congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nello specifico cantiere, il committente paga all'impresa la somma dovuta quale rata di saldo, detraendo l'importo dei contributi non versati di cui l'impresa è risultata debitrice nei confronti della Cassa edile. Tale importo è quantificato e comunicato dalla Cassa edile al committente, specificando le forme e i modi per effettuare il pagamento.

4. Il pagamento totale dei contributi di cui al comma 3 consente, in presenza di completezza e regolarità della restante documentazione di cui all'articolo 30, comma 1, il rilascio del certificato di agibilità da parte dello Sportello unico per l'edilizia. Al ricevimento della somma la Cassa edile rilascia apposita attestazione idonea ai soli fini del rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 30. Resta ferma, qualora ne ricorrano i presupposti, l'iscrizione dell'impresa risultata irregolare nell'elenco di cui all'articolo 39, comma 10.»

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 30)

1. Alla lettera h) del comma 1, dell'articolo 30 della l.r. 1/2004 le parole: «acquisito nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11.» sono sostituite dalle seguenti: «e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all'articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d bis).».

2. Il comma 2 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«2. Lo Sportello unico per l'edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l'applicazione dell'articolo 39, commi 9 e 10.».

3. Al comma 3 dell'articolo 30 della l.r. 1/2004 il secondo capoverso è soppresso.

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 39)

1. Il comma 9, dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).».

2. Il comma 10, dell'articolo 39 della l.r. 1/2004 è sostituito dal seguente:

«10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.».

Art. 7

(Integrazione all'articolo 50)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 50 della l.r. 1/2004 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Per il finanziamento delle attività previste all'articolo 11, comma 6, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro diecimila da iscriverne alla unità previsionale di base 12.1.015 denominata «Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia» (Cap. 4993 N.I.).».

2. Al comma 2, dell'articolo 50 della l.r. 1/2004 dopo la locuzione: «comma 1» è aggiunta la locuzione: «e 1 bis».

Art. 8

(Norma transitoria)

1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni che modificano la procedura nazionale per il rilascio del

documento unico di regolarità contributiva, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1 della legge 18 febbraio 2004, n. 1, così come sostituito dalla presente legge, la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera è effettuata dalla Cassa edile. Il certificato di congruità di incidenza della manodopera nel cantiere rilasciato dalla Cassa edile è parte integrante e sostanziale del certificato di regolarità contributiva. L'impresa è considerata in regola quando soddisfa ambedue i requisiti.

2. Fino all'emanazione dei decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che individuano gli indici di congruità ai sensi dell'articolo 1, commi 1173 e 1174 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), l'individuazione degli indici di congruità è fatta dalla Giunta regionale.

Art. 9

(Norma finanziaria)

1. Per consentire lo svolgimento dei compiti previsti all'articolo 8, al fine di garantire l'avviamento delle attività anche attraverso adeguati supporti informatici, è autorizzata per il solo anno 2008 la spesa complessiva di euro quarantamila a favore delle Casse edili di Perugia e Terni, da iscriverne nella unità previsionale di base 12.1.015 denominata «Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia» (Cap. 4994 N.I.).

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 del presente articolo e al comma 1 bis dell'articolo 50 della l.r. 1/2004, così come aggiunto dalla presente legge, si fa fronte per l'anno 2008 quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 04.2.002 denominata «Opere pubbliche eseguite direttamente dalla Regione» (Cap. 8900) e quanto a euro venticinquemila con riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 05.1.007 denominata «Progetti e ricerche in materia di difesa, tutela ambientale e Protezione civile» (Cap. 5010).

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.

Art. 10

(Norma finale)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 11 e 11 bis della legge regionale 1/2004, così come sostituito ed integrato dalla presente legge, si applicano agli interventi edilizi privati per i quali la trasmissione della notifica preliminare sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

2. I capitolati, i contratti e il giornale dei lavori tipo di cui all'articolo 11, comma 7 della l.r. 1/2004, sono predisposti dalla Giunta regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 21 maggio 2008

LORENZETTI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

— di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Bottini, deliberazione 3 dicembre 2007, n. 2002, atto consiliare n. 1136 (VIII Legislatura);

— assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente «Attività economiche e governo del territorio», il 7 gennaio 2008;

— esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;

— licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 5 maggio 2008, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Cintiooli per la maggioranza e dal consigliere De Sio per la minoranza e con il parere consultivo della I Commissione consiliare permanente (Atto n. 1136/BIS);

— esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 13 maggio 2008, deliberazione n. 239.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell'art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

La legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1, recante «Norme per l'attività edilizia» (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 febbraio 2004, n. 8), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 3 novembre 2004, n. 21 (in B.U.R. 8 novembre 2004, n. 47) e 22 febbraio 2005, n. 11 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 9 marzo 2005, n. 11).

Nota all'art. 1:

Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1. — *Finalità e oggetto.* — 1. La presente legge, nell'ambito dei principi fondamentali fissati dalle normative statali in materia edilizia, e in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, detta norme in materia di attività edilizia e di urbanistica correlate, al fine di raccogliere in un unico compendio normativo la disciplina di settore, in applicazione dei principi di economicità, efficacia e pubblicità dei procedimenti amministrativi, nonché al fine di perseguire il miglioramento della qualità edilizia e ambientale nella realizzazione degli interventi.

2. La presente legge disciplina altresì:

a) il recupero ai fini abitativi degli edifici esistenti, con l'obiettivo di contenere il consumo di nuovo territorio e di migliorare l'uso degli edifici medesimi;

b) la diffusione di soluzioni tecniche che contribuiscano al miglioramento ambientale degli edifici e al risparmio energetico;

c) l'adozione di tecniche edilizie conformi ai criteri di sviluppo sostenibile per ridurre il consumo delle risorse naturali e migliorare la qualità ed il comfort degli ambienti di vita e di lavoro;

d) il rilascio, prima dell'inizio dei lavori ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva

di cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 e successive modificazioni ed integrazioni;

d bis) il rilascio, per i lavori di cui all'articolo 11, comma 1, prima dell'inizio dei lavori, del documento unico di regolarità contributiva di cui alla lettera d) ed alla conclusione degli stessi, del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, rilasciato dallo Sportello costituito da Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e Cassa edile.».

Nota all'art. 2:

Il testo vigente dell'art. 3 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come ulteriormente integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 3. — *Definizioni.* — 1. Ai fini della presente legge si intendono per:

a) «interventi di manutenzione ordinaria», gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e delle loro pertinenze, senza apportare modifiche all'aspetto esteriore, alla qualità dei materiali e agli elementi architettonici esistenti, ivi compresi quelli necessari a mantenere in efficienza, integrare o sostituire gli impianti esistenti;

b) «interventi di manutenzione straordinaria», le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e delle loro pertinenze, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifica della destinazione d'uso, e inoltre le opere e le modifiche necessarie a sostituire o eliminare materiali inquinanti;

c) «interventi di restauro e di risanamento conservativo», gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio, nonché la conseguente modifica delle aperture;

d) «interventi di ristrutturazione edilizia», gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono la sostituzione degli elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti, la modifica o realizzazione di aperture anche esterne, nonché la modifica del numero delle unità immobiliari e delle superfici utili interne. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria, sagoma e area di sedime preesistenti, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, per gli interventi di prevenzione sismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

e) «interventi di nuova costruzione», quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento planivolumetrico di quelli esistenti, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto al numero 6);

2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune, compresa l'escavazione dei pozzi;

3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radioricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;

5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, aeromobili che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare attività meramente temporanee ed inoltre il campeggio fuori delle aree autorizzate qualora non costituisca parcheggio temporaneo;

6) le opere pertinenziali agli edifici che comportino nuova volumetria urbanistica o superficie utile coperta, nonché quelli che le norme tecniche di attuazione degli strumenti urbanistici o i regolamenti edilizi comunali, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualificano come interventi di nuova costruzione;

7) la realizzazione a cielo aperto di depositi di merci o di materiali, di impianti per attività produttive ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

f) «interventi di ristrutturazione urbanistica», quelli rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio, urbano o rurale, con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modifica e/o lo spostamento dell'area di sedime e la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

g) «opere interne», quelle da realizzare all'interno delle unità immobiliari concernenti l'eliminazione, lo spostamento e la realizzazione di aperture e pareti divisorie interne che non costituiscano elementi strutturali, sempre che non comportino aumento del numero delle unità immobiliari o implicino incremento degli standard urbanistici, da realizzare nel rispetto delle norme di sicurezza, di quelle igienico sanitarie, sul dimensionamento dei vani e sui rapporti aeroilluminanti.

g bis) «congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nel cantiere interessato dai lavori», la congruità del rapporto tra il lavoro da realizzare nello specifico cantiere e la quantità delle ore di lavoro necessarie alla sua realizzazione.

2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.».

Nota all'art. 5:

Il testo vigente dell'art. 30 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 30. — *Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.* — 1. Entro novanta giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento, il soggetto di cui all'articolo 29, comma 4, è tenuto a presentare allo sportello unico per l'edilizia la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata della seguente documentazione:

a) copia della dichiarazione di avvenuto deposito della documentazione necessaria per l'accatastamento dell'edificio, ove prevista, sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità;

b) dichiarazione, sottoscritta congiuntamente dal direttore dei lavori e dallo stesso richiedente il certificato di agibilità, di conformità dell'opera rispetto al progetto comunque assentito, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e alla salubrità degli ambienti;

c) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati rispetto alle normative vigenti in materia di sicurezza, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, o ancora certificazione di conformità degli impianti prevista dalle vigenti normative;

d) idonea documentazione fotografica di tutti i prospetti dell'edificio oggetto della domanda di agibilità;

e) certificato di collaudo statico ove previsto dalle vigenti normative;

f) documentazione attestante gli adempimenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

g) dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;

h) copia del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero, per i lavori indicati all'articolo 11, comma 1, copia del documento unico di regolarità contributiva, attestante la regolarità contributiva e la congruità dell'incidenza della manodopera impiegata dall'impresa nel cantiere interessato dai lavori, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d bis).

2. Lo Sportello unico per l'edilizia, in caso di incompletezza o irregolarità della documentazione, dichiara la irricevibilità della domanda di rilascio del certificato di agibilità. Per i lavori al di fuori della fattispecie di cui all'articolo 11, comma 1, in caso di irregolarità rilevata nel documento unico di regolarità contributiva, il certificato di agibilità è rilasciato ferma restando l'applicazione dell'articolo 39, commi 9 e 10.

3. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1 il responsabile del competente ufficio comunale, rilascia il certificato di agibilità, verificata la completezza della documentazione di cui al comma 1.

4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata secondo quanto indicato nella documentazione di cui al comma 1 e, nel caso siano stati rilasciati, nel parere dell'ASL di cui all'articolo 5, comma 3, lettera a), o dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA). In caso di autocertificazione di cui all'articolo 17, comma 1, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni.

5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità del comune o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni decorre dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

6. La domanda di agibilità ed il relativo certificato possono riguardare anche parti funzionali degli edifici oggetto del titolo abilitativo.»

Nota all'art. 6:

Il testo vigente dell'art. 39 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 39. — *Controlli sui titoli e sulle opere eseguite.* — 1. Il comune esercita i compiti di vigilanza dell'attività edilizia, verificando anche la veridicità delle dichiarazioni e certificazioni dei progetti previste dagli articoli 7 comma 2, 18, 21 e la corrispondenza delle opere in corso di realizzazione mediante permesso di costruire, denuncia di inizio attività e comunicazione di cui all'articolo 7, comma 2.

2. Il comune esegue il controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attività e alle istanze di cui agli articoli 18, 29 e 30.

3. Il comune è tenuto a eseguire semestralmente i controlli di cui al comma 1 su un campione di almeno il dieci per cento e del trenta per cento sulle dichiarazioni di cui al comma 2. Di tale attività è data comunicazione alla provincia competente che, a sua volta, invia apposita relazione con analogo periodicità alla Regione, salvo altri obblighi di legge e regolamentari. Dell'attività di controllo svolta dai comuni viene presentata apposita relazione annuale al Consiglio regionale.

4. Il comune con il regolamento edilizio individua le modalità per effettuare il controllo a campione di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Qualora l'ufficio comunale competente riscontri l'inosservanza delle prescrizioni e delle modalità di intervento, nonché mendacità delle dichiarazioni di cui al comma 1 e difformità delle opere realizzate rispetto a quelle consentite in base al titolo abilitativo, o all'autorizzazione di cui all'articolo 22, assume i provvedimenti previsti dal titolo IV del D.P.R. n. 380/2001 e ne dà comunicazione ai collegi ed ordini professionali competenti. In caso di mendacità si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

6. In caso di accertamento di inesattezza o mendacità delle dichiarazioni di cui agli articoli 7, comma 2, 18, comma 1 e

21, comma 1, il comune dispone rispettivamente la cessazione degli effetti della comunicazione o del titolo abilitativo, ordinando la cessazione dell'attività e provvedendo agli ulteriori adempimenti di cui al D.P.R. n. 380/2001, titolo IV, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissatogli dall'amministrazione stessa.

7. Il Comune qualora accerti che la comunicazione di inizio dei lavori presentata ai sensi del comma 3 dell'articolo 16 e del comma 2 dell'articolo 21 non contenga i dati di cui all'articolo 3, comma 8, del D.Lgs. n. 494/1996, acquisiti nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 11 o sia segnalata dal direttore dei lavori la violazione degli stessi, provvede all'immediata sospensione dei lavori, ai sensi dell'articolo 27, comma 3 del D.P.R. n. 380/2001, che ha effetto fino alla regolamentazione della relativa documentazione.

8. Qualora il comune accerti, anche a seguito della richiesta di agibilità, violazioni al documento unico di regolarità contributiva, che non siano state segnalate dal direttore dei lavori, ne dà immediata comunicazione all'ordine o collegio professionali di appartenenza il quale provvede alle sanzioni di cui all'art. 29, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.

9. Il Comune, nei casi previsti ai commi 7 e 8, segnala le inadempienze dell'impresa alla Direzione regionale del lavoro e alla Regione la quale provvede all'inserimento dell'impresa inadempiente nell'elenco di cui al comma 10 secondo le modalità disciplinate con apposito regolamento da emanare in attuazione dell'articolo 12, comma 1, lettera d).

10. La Regione pubblica semestralmente nel Bollettino Ufficiale della Regione l'elenco delle imprese inadempienti. Dette imprese sono escluse per un periodo di due anni dagli appalti e subappalti per l'affidamento dei lavori privati e dei lavori pubblici di competenza della Regione, degli enti locali, delle Aziende erogatrici di servizi pubblici e di altre amministrazioni pubbliche regionali; dette imprese sono escluse altresì da agevolazioni o finanziamenti pubblici.»

Nota all'art. 7:

Il testo vigente dell'art. 50 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (si veda la nota al titolo della legge), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 50. — *Norma finanziaria.* — 1. Per gli anni 2004 e successivi al finanziamento degli interventi previsti negli articoli 5, comma 8, 10, comma 3, 43, comma 3 e 45, comma 3 della presente legge si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio regionale, parte spesa, che assume la nuova denominazione di «Interventi in materia di urbanistica e di edilizia» (cap. 5868 e cap. 5869).

1 bis. Per il finanziamento delle attività previste all'articolo 11, comma 6, è autorizzata per l'anno 2008 la spesa di euro diecimila da iscrivere alla unità previsionale di base 12.1.015 denominata «Sicurezza nei luoghi di lavoro in edilizia» (Cap. 4993 N.I.).

2. Per gli anni 2004 e successivi l'entità della spesa per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1 e 1 bis è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.»

Nota all'art. 8, comma 2:

Si riporta il testo dell'art. 1, commi 1173 e 1174, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):

«1173. — Al fine di promuovere la regolarità contributiva quale requisito per la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale procede, in via sperimentale, con uno o più decreti, all'individuazione degli indici di congruità di cui al comma 1174 e delle relative procedure applicative, articolati per settore, per categorie di imprese e per territorio, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze nonché i Ministri di settore interessati e le organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori.

1174. — Il decreto di cui al comma 1173 individua i settori nei quali risultano maggiormente elevati i livelli di violazione delle norme in materia di incentivi ed agevolazioni contributive ed in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Per tali settori sono definiti gli indici di congruità del rapporto tra la qualità dei beni prodotti e dei servizi offerti e la quantità delle ore di lavoro necessarie nonché lo scostamento percentuale dall'indice da considerare tollerabile, tenuto conto delle specifiche caratteristiche produttive e tecniche nonché dei volumi di affari e dei redditi presunti.»

Nota all'art. 9, comma 3:

La legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante «Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria», è pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11.

REGOLAMENTI REGIONALI

REGOLAMENTO REGIONALE 21 maggio 2008, n. 4.

Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) e sue successive modificazioni ed integrazioni. Modificazione al regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4.

La Giunta regionale ha approvato.

La Commissione consiliare competente ha espresso il parere previsto dall'articolo 39, comma 1 dello Statuto regionale.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

EMANA

il seguente regolamento:

TITOLO I

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO REGIONALE 30 NOVEMBRE 1999, N. 34

Art. 1

(Integrazione all'art. 3)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale), è aggiunto il seguente:

«1 bis. Tutti i capi abbattuti, sia in forma collettiva che individuale, devono essere sottoposti ai controlli previsti dalla vigente normativa igienico-sanitaria.»

Art. 2

(Modificazione all'art. 4)

1. Al comma 3 dell'articolo 4 del r.r. 34/1999 il periodo «Dalla stagione venatoria 2007-2008 il prelievo in battuta è consentito esclusivamente all'interno dei distretti e dei settori di cui al presente comma.» è sostituito dal seguente: «Dalla stagione venatoria 2008-2009 le squadre possono effettuare il prelievo in battuta unicamente all'interno dei settori ad esse assegnati in forma esclusiva.»

Art. 3

(Modificazioni all'art. 5)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 34/1999, dopo le parole «per gruppi non inferiori a trentacinque cacciatori» sono aggiunte le parole «in regola con il pagamento della tassa di concessione».

2. Al comma 2 dell'articolo 5 del r.r. 34/1999, le parole «entro il 31 maggio» sono sostituite dalle parole: «tra il 15 aprile ed il 31 maggio».

Art. 4

(Integrazione all'art. 13)

1. Alla lettera c) del comma 1 bis dell'articolo 13 del r.r. 34/1999, dopo le parole «svolgimento delle battute» sono aggiunte le parole «o la mancata apposizione ai capi abbattuti delle previste fascette inamovibili».

TITOLO I

MODIFICAZIONE AL REGOLAMENTO REGIONALE 22 MAGGIO 2007, N. 4

Art. 5

(Modificazione all'art. 4)

1. L'articolo 4 del regolamento regionale 22 maggio 2007, n. 4 (Ulteriori modificazioni ed integrazioni al regolamento regionale 30 novembre 1999, n. 34 (Prelievo venatorio della specie cinghiale) modificato ed integrato dal regolamento regionale 31 ottobre 2000, n. 6, dal regolamento regionale 28 giugno 2006, n. 8 e dal regolamento regionale 2 novembre 2006, n. 11), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

(Norma transitoria)

1. Per le stagioni venatorie 2008/2009 e 2009/2010 ciascun ATC non può iscrivere al registro delle squadre ammesse a praticare la caccia al cinghiale altre squadre oltre a quelle iscritte nel registro della stagione venatoria precedente. Sono escluse dalla limitazione le squadre provenienti da fuori regione a seguito di accordi interregionali e le squadre risultanti dall'accorpamento di due o più squadre iscritte nel registro della stagione venatoria precedente, con relativa e contestuale cancellazione delle stesse dal medesimo.»

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione Umbria.

Dato a Perugia, 21 maggio 2008

LORENZETTI

Regolamento regionale:

— adottato dalla Giunta regionale, su proposta dell'assessore Bottini, ai sensi dell'art. 39, comma 1 dello Statuto regionale nella seduta del 7 aprile 2008, deliberazione n. 336;